

9594

34

CRON. 1586
REP. 1380
OGGETTO DELLA CAUSA
Opposizione
D. 46. n. 1366/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
dott. Sofia Rotunno, ha pronunciato la seguente

TERMINI
DECISIONE 26/2/09
DEP. MINUTA 27/2/09
PUBBLICAZIONE - 2 MAR. 2009

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7618/05 del Ruolo Generale, vertente

TRA

ORIGINALE

[redacted] già rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted]

OPPONENTE

SI NOTIFICHI
URGENTE
15.07.09
[signature]

E

[redacted] BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano De Simone, Maria Rosaria De
Simone e Antonio De Simone, elettivamente domiciliata presso la [redacted]

OPPOSTA

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1366/05 .

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2008, che qui si
intende integralmente riportato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2005, Marrone Rodolfo proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1366/05, emesso dal Tribunale di
Salerno il 16 luglio 2005 su ricorso della [redacted] s.p.a., con il quale gli
era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 15.014,26, oltre
interessi e spese, per un debito derivante dal saldo passivo del conto corrente n.
[redacted] aperto dal M [redacted] presso la filiale di Salerno.

A sostegno della proposta opposizione il debitore deduceva:

[vertical stamp and seal area]



1) la incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, ai sensi dell'articolo 1469 bis co. 3 n. 19 c.c., essendo esclusivamente competente, nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, il Giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo, che nel caso di specie era il tribunale di Sala Consilina;

2) la illegittimità della pretesa creditoria, essendo stato il saldo passivo calcolato dalla banca mediante tassi di interesse, competenze, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale applicati in violazione di inderogabili disposizioni di legge.

Tanto premesso, l'opponente citava in giudizio la U. [redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, annullare ovvero, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo di cui sopra.

Si costituiva in giudizio la U. [redacted] s.p.a., la quale eccepiva la assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, della proposta opposizione, invocandone il rigetto.

Alla udienza del 3.12.2008, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (gg. 60) e di memorie di replica (gg. 20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente ai sensi dell'articolo 1469 co. 3 n. 19 c.p.c..

Assume, a riguardo, l'opponente che ai sensi della richiamata disposizione, territorialmente competente deve ritenersi il Giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, che nel caso di specie sarebbe il tribunale di Sala Consilina.

E' noto che nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lett. u) d. lgs. n. 206/2005 (e già dell'articolo 1469 bis



co. 3° n. 19 c.c.), la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.


In proposito, giova puntualizzare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto interpretativo esistente anche nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza 1 ottobre 2003, n. 14669 ha affermato il principio che la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. deve essere interpretata nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore abbia la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.

Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi la applicabilità della competenza esclusiva di cui alla sopra richiamata norma.

Ed invero, il M. [redacted] ha sottoscritto il contratto nella qualità di firmatario della omonima ditta individuale, sicché deve escludersi la configurabilità della qualifica di "consumatore", intesa come "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Di conseguenza, non ricorrendone i presupposti, va esclusa la applicabilità della disposizione speciale, in tema di contratti del consumatore

Ciò posto, deve rilevarsi che ai sensi dell'articolo 20 della lettera di apertura di conto corrente sottoscritta dall'opponente in data 18.8.1993 è testualmente previsto "Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Correntista e l'Azienda di credito in dipendenza dei rapporti di conto corrente di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la dipendenza dell'azienda di credito presso la quale si è costituito il rapporto .."


Ciò posto, e ritenuto che la clausola in esame non sia idonea ad escludere la concorrenza del foro convenzionalmente designato con quelli normali, deve affermarsi che l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, così



come formulata dagli oppositori, sia inefficace ai sensi dell'articolo 38 comma secondo c.p.c., a causa della mancata contestazione della competenza con riferimento a tutti i criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.. E difatti, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, nella cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'articolo 38 c.p.c., come modificato dall'articolo 4 l. 353/90, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28, è eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente", comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. Cass. 5 maggio 2003, n. 6849; Cass. 29 gennaio 2002, ord. n. 1177; Cass. 16 ottobre 2001, ord.n. 12645; Cass. 25 ottobre 1997, n. 10532).

In conclusione, trattandosi, nella specie, di causa relativa a diritti di obbligazione, relativamente alla quale, peraltro, non è neppure stato specificamente contestato il criterio di collegamento di cui all'articolo 18 c.p.c., deve ritenersi che correttamente il ricorso introduttivo sia stato depositato presso il Tribunale di Salerno, luogo in cui si trova la filiale della banca e ove l'obbligazione è sorta.

Va poi rilevato che, come risulta dal fascicolo di parte della fase monitoria, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base dell'estratto conto certificato conforme alle risultanze dei libri contabili della banca, ai sensi dell'articolo 50 D. L.vo 1.9.1993, n. 385.



Sul punto, giova evidenziare che le risultanze dell'estratto di conto corrente, allegato a sostegno della domanda di pagamento del saldo, legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia sino a prova contraria, nel senso che possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni. In particolare, la produzione in giudizio dell'estratto conto costituisce "trasmissione" ai sensi dell'articolo 1832 c.c., ed onera il correntista stesso a provvedere alle necessarie contestazioni specifiche, ove voglia superare l'efficacia probatoria determinata dalla produzione (Cass. 7 marzo 1992, n. 2765; Cass. 15 settembre 2000, n. 12169).

Nel caso di specie, inoltre, la banca ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo tutti gli estratti-conto periodici relativi ai rapporti posti a fondamento della pretesa avanzata in giudizio. Detta produzione, come è noto, costituisce una forma di trasmissione equivalente a quella prevista dall'articolo 1832 c.c., con conseguente onere, per il correntista, della specifica contestazione delle singole e determinate annotazioni. Da ciò deriva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione di mancata trasmissione degli estratti periodici. Inoltre, essendosi l'opponente, a fronte della avvenuta trasmissione di tutti gli estratti periodici, limitato a formulare contestazioni del tutto generiche, il conto deve ritenersi approvato, ai sensi del comma 1° dell'articolo 1832 c.c.

Riguardo, poi, alle generiche contestazioni dell'opponente, circa la dedotta illegittima applicazione di interessi, spese e competenze in misura ultralegale e circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve rilevarsi che nel caso di specie a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo è stata prodotta la dichiarazione sottoscritta da M. [redacted] da questo non disconosciuta né formalmente contestata, con la quale il correntista ha riconosciuto la propria esposizione debitoria nei confronti della Banca per £. 22.221.307, con specifico riferimento allo scoperto di c/c n. 30334, ed ha inoltre approvato il piano di rientro nella suddetta esposizione, accettando il tasso degli interessi dell'8,25%.

Tale dichiarazione costituisce al tempo stesso una ricognizione di debito ed una promessa di pagamento, le quali, come è noto non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente



rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18311).

16 APR. 2009
Richiesto n. 10000
Copia
esecutive / conformi
Uso ufficio
Avv. G. S. GILLO
Con / Senza presenza
Dir. G.
Ril. G.

Nono avendo, però, nel caso specifico, l'opponente ottemperato al suddetto onere probatorio, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Sofia Rotunno, definitivamente provvedendo sulla opposizione proposta da M. R. con atto di citazione notificato alla Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., il 18 ottobre 2005, avverso il decreto ingiuntivo n. 1366/05, emesso dal Tribunale di Salerno il 16 luglio 2005, così dispone:

- 1) rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di cui sopra, già provvisoriamente esecutivo;
- 2) condanna l'opponente al rimborso, in favore della società opposta, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 1.850,00, di cui € 150,00 per spese, € 800,00 per diritti di procuratore ed € 1.000,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, 26 febbraio 2009

Il Funzionario di Cancelleria
Dr.ssa Carla Antuori

IL GIUDICE UNICO

(dott. Sofia Rotunno)

S. Rotunno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 MAR. 2009

Il Funzionario di Cancelleria
Dr.ssa Carla Antuori

